

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta, 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: la dott. ssa FAIENZA MARIAELENA, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv. ti Katuscia Verlingieri c. f.
[REDACTED] avvkverlingieri@puntopec.it, Emilio Maddalena c. f.
[REDACTED] avvemiliomaddalena@puntopec.it ed Emilio Lavorgna, c.f.
[REDACTED] emilio.lavorgna@pec.it, fax 0824/22019, giusto mandato a margine
del presente atto e unitamente agli stessi domiciliata presso gli indirizzi pec innanzi indicati,
giusto mandato in calce del presente atto.

**SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI AL N. FAX 0824/22019 O AGLI
INDIRIZZI DI PEC SUINDICATI.**

- ricorrente

Contro: Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., c. f. 97904380587,
con sede in Roma alla via del Collegio Romano n. 27, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.

- resistente

E nei confronti di:

- BOTTONI MARIASSUNTA, [REDACTED] n. 35 della graduatoria;
- MAIO NICOLETTA, [REDACTED] n. 34 della graduatoria;
- PAGGETTI ELISA, [REDACTED] n. 33 della graduatoria.

- controinteressati

Altresì nei confronti di: tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori
per il profilo di bibliotecari pubblicata in data 2.7.2026 e comunque in posizione di
controinteressati, per i quali si chiede di essere autorizzati alla notifica PER PUBBLICI
PROCLAMI giusta istanza in calce al presente ricorso.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- Del provvedimento comunicato in data 2.7.2026 con il quale si comunicava
l'esclusione della ricorrente per il profilo di funzionario bibliotecario, motivato
dall'asserita mancanza di requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando di cui al
decreto direttoriale 26 giugno 2025, rep. n. 956 (cfr. all. 1).
- Del provvedimento comunicato in data 10.7.2026 con il quale si trasmetteva la
motivazione integrale dell'esclusione, deducendo che la ricorrente sarebbe priva del

titolo di accesso alla procedura in base al mansionario, in quanto il master posseduto e attinente la materia dei beni librari non può essere valorizzato poiché di 1 livello (cfr. all. 2).

- Della graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Bibliotecario approvata con il decreto direttoriale n. 1836 del 2.7.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui non include la ricorrente. Si confronti la graduatoria (cfr. all. 3).
- Del decreto direttoriale n. 1836 del 2.7.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente (cfr. all. 4).
- Del verbale n. 5 del 27.3.2026, resi conoscibili in data 10.8.2026 a seguito di accesso agli atti, mediante il quale si è deliberata l'esclusione della ricorrente e della richiamata scheda di valutazione contenente le motivazioni dell'esclusione, laddove escludono la ricorrente per l'asserito omesso possesso del titolo di accesso, in quanto il master posseduto risulterebbe di 1° livello, anziché di secondo (cfr. all. 5 o il file unico all. 26).
- Della scheda di valutazione nella parte in cui riconosce 1 punto anziché 4 per gli ulteriori di studio, tanto da non avergli attribuito il punteggio finale di 57,688, al quale avrebbe diritto tenendo conto di 24,73 punti per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza, 10 punti per la valutazione positiva nel triennio e 18,958 punti per la prova finale (cfr. all. 6).
- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 (cfr. all. 7) e di quello della sottocommissione n. 4 del 26.3.2026 (cfr. all. 8), laddove si ritenesse che gli stessi abbiano introdotto quale requisiti di accesso dall'interno per il profilo di bibliotecario oltre alla laurea anche il possesso della scuola di specializzazione, o dottorato o master di 2° livello.
- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. 7).

- Di tutti i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione.

FATTO

- Il Ministero della Cultura con decreto direttoriale n. 956 del 26.6.2025 ha indetto una procedura (c.d. a regime) ai sensi dell'art.52, comma 1-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il passaggio di complessive n. 300 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari (cfr. all. 9).
- Tale bando ha previsto posti disponibili per il passaggio all'Area dei Funzionari per diversi profili tra i quali n. 50 posti per il profilo di bibliotecario, per il quale ha concorso la ricorrente (cfr. all. 9).
- Il bando all'art. 2 prevede quali requisiti i di ammissione alla procedura: *"a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando; b) essere inquadrato nell'Area degli Assistenti alla data di pubblicazione del bando; c) essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, della laurea (triennale o magistrale) e di qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre (Allegato 1)* (cfr. all. 9).
- Il mansionario richiamato dal bando come allegato 1 è stato adottato dal Ministero della Cultura giusto d.d. 1112 del 2.7.2024 e contiene "l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura che disciplina le mansioni delle diverse figure ministeriali operanti nell'ambito del Dicastero, oltre ai requisiti di accesso alle stesse. Si confronti detto decreto di approvazione del mansionario, indicato anche come allegato 1 del bando (cfr. all. 10)
- Detto mansionario per il profilo di funzionario bibliotecario distingue i requisiti di accesso a secondo se si tratti di personale assunto dall'esterno o dall'interno dell'amministrazione (cfr. all. 10 pag. 88), disponendo quanto segue
 - per l'accesso dall'esterno prescrive: il possesso della Laurea magistrale rientrante in una delle seguenti classi: Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale; oppure Diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio, che operano presso il Ministero o titoli equipollenti

oppure Laurea specialistica o laurea magistrale o Diploma di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente e, in aggiunta: Diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in beni librari o equivalente;

- per l'accesso dall'interno: si rinvia ai requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
- La normativa vigente per l'accesso alla qualifica di funzionario non prescrive il possesso del titolo post laurea per l'accesso alla figura di funzionario oggetto di giudizio. Come si chiarirà con i motivi di gravame, in tal senso dispongono l'art. 2 comma 6 del d.p.r. n. 487/1994, l'allegato A) richiamato dall'art. 12 del CCNL Comparto Ministeri del 14.9.2027, oltre che l'accordo per i profili professionali del MIC per l'ipotesi di accesso dall'interno.
- Pertanto, la ricorrente già dipendente dei beni culturali, inquadrata nell'area degli assistenti ed in possesso di laurea ha preso parte alla procedura concorrendo per il ruolo di "Funzionario Bibliotecario". Si confronti la domanda (cfr. all. 12).
- Nello specifico la ricorrente, in qualità di concorrente per l'accesso dall'interno, ha presentato domanda per il profilo di bibliotecario, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando e tra questi della "laurea magistrale in lingue e letterature straniere", quale titolo di accesso (cfr. all. ti 12 e 13)
- Passando ai criteri di valutazione, si osserva che il bando agli artt. 3 e 4 prevede che il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie di merito redatte, per ogni posizione di lavoro nell'ambito della famiglia professionale di riferimento, all'esito della valutazione: dell'esperienza professionale nell'area di appartenenza; delle competenze professionali acquisite, tenendo conto dei titoli ulteriori posseduti dal concorrente; della valutazione positiva del dipendente negli ultimi 3 anni o comunque dalla ultime 3 valutazioni disponibili; nonché del punteggio ottenuto all'esito della prova di valutazione conclusiva (cfr. all. 7).
- In merito ai titoli valutabili la ricorrente ha dichiarato e documentato l'esperienza professionale e i titoli di seguito riportati (cfr. all. ti 12 e 13):
 - **esperienza professionale nel profilo di appartenza:** 298 mesi con diritto a 24.734 punti;

- **ulteriori titoli di studio:** master di 1° livello in biblioteconomia e archivistica ecclesiastica con diritto a 1 punto; corso di perfezionamento con esame in traduzione letteraria con diritto a 1 punto; abilitazione conseguente al superamento dell'esame di Stato, ovvero di guida turistica con diritto a 2 punti, per un totale di 4 punti;
- **valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio:** n. 3 valutazioni con voto pari a 100, con diritto a 10 punti;
- Alla luce di quanto dichiarato e allegato con la domanda di partecipazione la ricorrente aveva diritto al punteggio provvisorio di 38,73 (cfr. all. ti 12 e 13).
- La ricorrente ha altresì svolto la prova finale ottenendo 18,958 punti come si evince dalla scheda di valutazione (cfr. all. 6).
- Per effetto del punteggio di cui ai titoli indicati in domanda (38,73) e di quello ottenuto dalla valutazione della prova (18,958) la ricorrente ha diritto alla valutazione finali di punti 57,688.
- Nonostante quanto sopra l'amministrazione ha disposto l'esclusione della ricorrente per difetto di requisito di partecipazione, ritenendo il possesso della laurea e del master di 1° livello insufficienti a consentire l'accesso alla procedura di passaggio verticale in questione.
- All'esito dell'esclusione la ricorrente rilevato di essere stata esclusa sul presupposto dell'asserita mancanza del titolo di accesso e di essere intenzionata a contestare anche giudizialmente il provvedimento di esclusione e il mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori, ha presentato istanza per conoscere la valutazione della propria posizione per i titoli, servizio e prova sostenuta (cfr. all. 25).
- L'amministrazione ha fornito la documentazione richiesta. In particolare sono stati forniti i verbali della commissione centrale e sottocommissioni inerenti le modalità operative di valutazione delle posizioni dei candidati, unitamente al verbale di valutazione della posizione della ricorrente, oltre che la scheda di valutazione. Si confronti la comunicazione e la documentazione resa in accoglimento dell'istanza di accesso (cfr. all. 26).
- Dalla documentazione suindicata emerge che la ricorrente con verbale della sottocommissione competente n. 5 del 27.3.2026 è stata esclusa per le motivazioni ci sui alla griglia di valutazione, ovvero per l'asserita mancanza del titolo di accesso in quanto il titolo aggiuntivo alla laurea, in lingue e letterature straniere, risulterebbe un master di 1° livello in biblioteconomia e archivistica e non di 2° livello. Dalla

scheda di valutazione emerge altresì che la ricorrente ha ottenuto :1 punto per i titoli, 24,73 punti per l'esperienza professionale nel ruolo di appartenenza, 10 punti per la valutazione del servizio e 18,958 punti per la prova scritta, per un totale di 54,688 punti. Si confronti la scheda di valutazione. (cfr. all. 26 contenente tutti gli atti trasmessi o la singola scheda all. 6).

- L'esclusione è illegittima, così come lo è l'omessa inclusione della ricorrente nella graduatoria di merito, atteso che per effetto del riconoscimento di 54,688 punti (già riconosciuto dalla commissione) o di quello maggiore di 57,688 punti (per le ragioni indicate in ricorso), il tutto in forza dei titoli posseduti e della valutazione della prova ottenuta, la stessa avrebbe dovuto essere inserita nell'elenco dei vincitori.
- I provvedimenti impugnati sono illegittimi, tanto da dover essere annullati alla luce dei motivi di seguito esposti, con salvezza di proporre motivi aggiunti al momento dell'effettiva conoscenza del contenuto degli ulteriori atti non impugnati e di quelli impugnati già in questa sede, ma non pubblicati, né comunicati, né resi conoscibili dall'amministrazione, nonostante l'istanza di accesso agli atti.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL BANDO DI CUI AL D.D. N. 956 DEL 26.6.2025 CONTENENTE I REQUISITI DI AMMISSIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO.

1. Illegittimità dell'esclusione.

A. L'articolo 2 comma 1 del bando nel disciplinare i requisiti di ammissione dispone che la procedura è riservata al personale appartenente ai ruoli del Ministero della cultura in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando; b) essere inquadrato nell'Area degli Assistenti alla data di pubblicazione del bando; c) essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, della laurea (triennale o magistrale) e di qualsiasi titolo ulteriore previsto dal mansionario del nostro Dicastero per la posizione di lavoro per cui si concorre (Allegato 1); d) avere almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.

B. Il mansionario richiamato quale allegato 1 del bando (cfr. all. 10 del ricorso) per il profilo

di bibliotecario prescrive:

- per l'accesso dall'esterno prescrive, il possesso della Laurea magistrale rientrante in una delle seguenti classi: Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente e in aggiunta Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale; oppure Diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio, che operano presso il Ministero o titoli equipollenti oppure Laurea specialistica o laurea magistrale o Diploma di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente e, in aggiunta: Diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in beni librari o equivalente.
- Per quanto riguarda l'accesso dall'interno: si rinvia ai requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

Da quanto sopra, il bando ed il mansionario allegato prevedono due distinte discipline in merito ai requisiti di accesso, rispettivamente per i concorrenti esterni da una parte e gli interni dall'altra.

Nello specifico per i concorrenti esterni si richiede effettivamente quale requisito di ammissione alla procedura il possesso della laurea, unitamente ad un titolo post laurea quali il diploma di specializzazione, dottorato o master di 2° livello.

Mentre per gli interni manca una specifica disciplina che vada in tal senso, atteso che il mansionario rinvia ai requisiti di accesso di cui alla normativa vigente.

E' chiara la volontà del bando di disciplinare in modo distinto la posizione dei concorrenti interni e come si chiarirà di seguito di non prevedere oltre alla laurea anche il possesso di un titolo post laurea come quelli suindicati e tra questi il master di 2° livello. Diversamente opinando perderebbe di rilievo la disposizione del mansionario richiamato dal bando che opera la distinzione innanzi indicata.

Sui requisiti di accesso prescritti dal legislatore.

C. Posto che per i requisiti di accesso per il personale interno occorre fare riferimento a quelli prescritti dal legislatore si osserva quanto segue.

L'art. 2 comma 6 del d.p.r. 487/1994 nel disciplinare i requisiti di accesso al pubblico impiego dispone che le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione

collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette.

Da quanto sopra le amministrazioni sono tenute a prescrivere titoli di accesso anche in conformità alla contrattazione collettiva di comparto, oltre che con la disciplina generale del pubblico impiego.

D. Ciò posto, in merito alle disposizioni in materia prevista dalla Contrattazione si osserva quanto segue.

Il CCNL Comparto Ministeri del 14.9.2007 in materia di progressioni tra le aree dispone quanto segue.

L'art. 12 distingue le progressioni tra le aree da quelle all'interno della stessa area e ne individua i requisiti di accesso. In particolare individua le "Progressioni tra le aree", come quelle che avvengono dall'area sottostante alla posizione di accesso dell'area superiore, prescrivendo che alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti definiti dall'allegato A, nei limiti della percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati all'accesso dall'interno, ai sensi dell'art. 10, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre. Si confronti il CCNL Comparto Ministeri (cfr. all. 27).

L'allegato A del CCNL per la 3° area funzionale, nella quale vanno inquadrati i funzionari, prescrive per l'accesso:

- dall'esterno, il possesso del diploma di laurea o diploma di laurea specialistica coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- dall'interno, per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale maturata nella Seconda Area; in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, perché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno sette anni nell'area di provenienza oppure, nel caso di flessibilità tra profili di cui all'art. 16, di quattro nel profilo di provenienza.

Da quanto sopra anche per l'accesso dall'esterno, per il profilo di funzionario è previsto quale titolo di accesso la laurea, mentre il possesso di "eventuali" titoli professionali ulteriori sono necessari qualora richiesti dal legislatore per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Nel caso in questione per lo svolgimento dell'attività di bibliotecario il legislatore non esige il

possesso del titolo post laurea per lo svolgimento della funzione.

Ed ancora, passando al personale interno, per lo stesso viene prescritto alternativamente il possesso del titolo per l'accesso dall'esterno (laurea o in aggiunta titolo professionale ulteriore ove richiesto dalla legge) o il possesso del diploma di scuola secondaria unitamente a 7 anni di esperienza nell'area di provenienza o 4 nel profilo di provenienza.

La normativa contrattuale di comparto consente di ritenere che l'accesso ai concorsi per la qualifica di funzionario è consentita di regola ai possessori della laurea, o agli interni diplomati con una determinata esperienza, mentre il possesso di eventuali titoli professionali o abilitazioni, possono essere richiesti soltanto per chi accede dall'esterno e nei casi in cui tali titoli siano previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

E. Facendo riferimento al sistema di classificazione dell'amministrazione, che ai sensi dell'art. 2 comma 6 del d.p.r. 487/1994 può determinare i requisiti di accesso si osserva quanto segue.

L'accordo per la "disciplina delle famiglie professionali in attuazione del CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021" nel disciplinare la "Famiglia tecnico specialistica addetta alla tutela e valorizzazione dei beni culturali", nell'ambito della quale rientrano i funzionari bibliotecari, dispone che l'accesso alla posizione è consentito ai possessori della laurea e per specifici profili professionali, qualora necessario allo svolgimento della specifica funzione, possono essere richieste l'abilitazione o titolo post laurea (cfr. all. 14 pag. 12).

Nello stesso senso depone l'accordo sui profili professionali del 20.12.2010 (cfr. all. 15) e ciò alla luce di quanto segue.

Sul punto, va preliminarmente osservato che l'accordo sui profili professionali del 20.12.2010, la scheda del professionale del bibliotecario (cfr. all. 15 pag. 21) prescrive effettivamente quali requisiti sia il possesso della laurea oltre che della scuola di specializzazione o il dottorato.

Tuttavia tale disposizione va letta in combinato disposto con quanto specificatamente indicato dallo stesso accordo per l'accesso ai ruoli dei funzionari.

Invero, l'accordo per il profili professionali stipulato dal MIC in data 20.12.2010, in merito alla 3° Area corrispondente ai funzionari dispone i seguenti requisiti di accesso (cfr. all. 15 pag. 14 e ss.).

Requisiti per l'accesso dall'esterno: diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche e, quando esplicitato nei singoli profili, anche possesso del diploma di scuola di specializzazione o di dottorato di ricerca coerenti con le professionalità specifiche, previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati o, se

rilasciati da università estere, equivalenti a quelli rilasciati da università italiane.

Requisiti per l'accesso dall'interno: 1. secondo le procedure ed i requisiti previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti; 2. per il personale proveniente dal profilo di funzionario (e medesima fascia economica): in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo dall'esterno, ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti sempre salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno quattro anni nel profilo professionale di provenienza di cui tre anni di servizio continuativo nelle mansioni nel profilo per il quale si chiede il passaggio; 3. per il personale proveniente dal profilo di funzionario (e medesima fascia economica): in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo dall'esterno è richiesta una esperienza professionale di tre anni di servizio continuativo nelle mansioni nel profilo per il quale si chiede il passaggio.

L'accordo stipulato dal MIC da una parte prevede per coloro che accedono dall'esterno il possesso della laurea unitamente ai titoli post laurea per come esplicitati nei singoli profili e dall'altra per l'accesso dall'interno richiama i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione da intendersi di comparto, in combinato disposto con l'art. 2 del d.p.r. 487/1994.

Ne deriva ancora una volta che il titolo post laurea di 2° livello è espressamente prescritto per coloro che accedono al profilo di bibliotecario dall'esterno, ma non anche per i passaggi di area dall'interno, per i quali si rimanda ai requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione di comparto che non prevedono tale requisito.

Posto che l'accordo sulle professioni (cfr. all. pag. 14) per il personale interno rimanda ai requisiti di legge e contrattuali, da intendersi anche ai sensi dell'art. 2 comma 6 del d.p.r. 487/1994 **quelli di cui alla contrattazione di comparto, che come chiarito non prevedono titoli post laurea se non per le professioni per le quali detto titolo sia richiesto dalla legge per lo svolgimento della specifica attività (cosa che non avviene per i bibliotecari) è evidente che l'esclusione, per omesso possesso del master di 2° livello, quale titolo ulteriore alla laurea magistrale, deve ritenersi illegittima.**

Deve concludersi che la laurea deve ritenersi requisito sufficiente per l'accesso a ruolo di funzionario dall'interno, atteso che per l'esercizio di tale professione la legge non prescrive il possesso del titolo post laurea, così come tale requisito non è richiesto dalla contrattazione o dal regolamento sulle professioni dell'amministrazione, con la conseguenza che l'esclusione deve ritenersi illegittima. In merito al possesso della laurea si confronti l'attestato (cfr. all.

16).

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 – DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL'ART. DEL BANDO DI CUI AL D.D. N. 956 DEL 26.6.2025 CONTENENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI, ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ASSENTE E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA, ILLOGICA E IRRAZIONALE, SUPERFICIALITÀ DEL GIUDIZIO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO.

All'esito dell'esclusione la ricorrente rilevato di essere stata esclusa sul presupposto dell'asserita mancanza del titolo di accesso e di essere intenzionata a contestare anche giudizialmente il provvedimento di esclusione e il mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori, ha presentato istanza per conoscere la valutazione della propria posizione per i titoli, servizio e prova sostenuta (cfr. all. 25).

L'amministrazione ha fornito la scheda di valutazione (cfr. all. 6) dalla quale è emerso che ha ottenuto: 1 punto per i titoli, 24,73 punti per l'esperienza professionale nel ruolo di appartenenza, 10 punti per la valutazione del servizio e 18,958 punti per la prova scritta, per un totale di 54,688 punti. Si confronti la scheda di valutazione trasmessa unitamente agli altri verbali.

Pur rilevando, che l'accoglimento del primo motivo avrebbe già di per sé l'effetto dell'inserimento della ricorrente tra i vincitori e ciò alla luce del punteggio in ogni caso riconosciuto dalla commissione nella scheda di valutazione, va in ogni caso rilevato che sussiste l'interesse ad impugnare anche l'erronea attribuzione di punteggio, atteso che una migliore collocazione in graduatoria avrà l'effetto di incidere sulla scelte delle singoli sedi le quali verranno attribuite con preferenza ai possessori di maggior punteggio.

Ciò chiaro, si contesta la valutazione anche nella parte in cui si riconosce 1 punto per i titoli ulteriori anziché 4 punti.

L'art. 3 comma 1 della lex specialis dispone che la posizione di ciascun concorrente dovrà essere valutata alla luce dei seguenti criteri: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un totale di 30 punti; b) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio universitari, ulteriori a quelli previsti al punto b), e post-universitari, di abilitazioni professionali possedute per un totale di 35 punti; c) valutazione positiva del dipendente negli ultimi 3 anni o comunque secondo le ultime 3 valutazioni per un totale di 10 punti; d)

degli esiti della prova conclusiva del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 4, per un totale di 25 punti.

Ed ancora, con particolare riferimento alle competenze professionali, l'art. 3 comma 7 della lex specialis dispone che il punteggio massimo conseguibile per le stesse è così suddiviso:

- con riferimento al punto a) del comma 1, l'esperienza professionale maturata nell'area di provenienza è valutata tenendo conto del periodo di servizio prestato (ruolo e pre-ruolo nel MiC), per un totale massimo di 30 punti. Ogni singolo mese avrà una valutazione pari a 0,083. La ricorrente ha dichiarato e attestato in domanda di aver maturato 298 mesi tanto da avere diritto a 24,73 punti.
- Con riferimento al punto b) del comma 1, il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali per ciascuna posizione di lavoro, nell'ambito della rispettiva Famiglia professionale, è di 35 punti, come da Allegato 2 al bando. L'allegato 2 del bando (cfr. all. 11) prevede come titoli di studio universitari, post-universitari e abilitazioni professionali ulteriori valutabili: master di I livello con 1 punto; corso di perfezionamento con esame finale con 1 punto; e l'abilitazione professionale conseguente al superamento di un esame di Stato: 2 punti. La ricorrente ha dichiarato e attestato il possesso di un master di 1° livello in biblioteconomia e archivistica ecclesiastica con diritto a 1 punto; corso di perfezionamento con esame in traduzione letteraria con diritto a 1 punto; abilitazione conseguente al superamento dell'esame di Stato, ovvero di guida turistica con diritto a 2 punti, per un totale di 4 punti.
- Con riferimento al punto c) del comma 1, il punteggio massimo conseguibile per la media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque per la media delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio del dipendente in relazione ad una delle annualità, è pari a 10 punti: a) Valutazione ≤ 40 corrisponde a 5 punti; b) Valutazione ≤ 70 corrisponde a 8 punti; c) Valutazione ≥ 71 corrisponde a 10 punti. La ricorrente ha dichiarato e attestato in domanda di aver ricevuto tre valutazione positive con punteggio pari a 100, tanto da avere diritto a 10 punti.
- Con riferimento al punto d) del comma 1, il punteggio massimo conseguibile all'esito della prova di cui al successivo articolo 4 è pari a 25 punti. La ricorrente ha ottenuto per la prova finale 18,958 punti (cfr. all. 6).

In merito ai requisiti di accesso e ai titoli valutabili si confrontino la domanda (cfr. all. 12)

l'autodichiarazione allegata (cfr. all. 13), attestato di laurea (cfr. all. 16), l'attestato del master di 1° livello (cfr. all. 17), l'attestato del corso di traduttore letterario (cfr. all. 18), attestato professionale guida turistica (cfr. all. 19) e n. 3 valutazioni positive del servizio (cfr. all. 20).

Con specifico riferimento ai titoli ulteriori si osserva quanto segue.

1. In merito al master.

E' chiaramente valutabile il master di 1° livello non essendovi dubbi interpretativi sul contenuto del titolo e del bando. Oltre al fatto che l'amministrazione lo riconosce come attinente.

2. Sull'abilitazione professionale.

Per quanto riguarda l'abilitazione professionale a guida turistica, la stessa deve ritenersi valutabile ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2, che riconoscono quali competenze professionali valutabili con 2 punti, le abilitazioni professionali ottenute previo esame di Stato.

Ciò posto si osserva che la ricorrente ha dichiarato e attestato (cfr. all. ti 12 e 13) il possesso dell'abilitazione a guida turistica, conseguita nel 2004, come documentato dall'attestato della Giunta Regionale della Campania (cfr. all. 19).

Tale abilitazione professionale rientra tra quelle per le quali è previsto il superamento di un esame di Stato e che avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione concorso e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

L'attività professionale di guida turistica è stata recentemente oggetto di una disciplina nazionale unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2023, che all'art. 2 comma 1 definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4, ovvero con esame di abilitazione o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6 per titolo conseguito all'estero, nonché il soggetto già abilitato (prima dell'introduzione della legge) ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Da quanto sopra l'attività di guida turistica è espressamente qualificata dal legislatore come "professione" esercitabile da chi ha conseguito la "specifica abilitazione".

Prima di tale intervento legislativo la regolamentazione dell'attività professionale in questione era demandata esclusivamente alle normative regionali.

Per quanto riguarda la Regione Campania la Legge Regionale n. 11 del 1986, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime (cfr. all. 18).

L'art. 2 della l.r. dispone che le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la

prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico.

L'art. 4 dispone che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico e guida archeologica subacquea si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

Da quanto sopra la normativa prevista dalla Regione Campania ha previsto per l'abilitazione professionale di guida turistica il superamento di un apposito esame indetto dalla Regione Campania, che deve ritenersi corrispondente o equivalente all'esame di stato prescritto dal bando e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

La normativa nazionale sopraggiunta alla regionale all'art. 4 (legge n. 190/2023), in merito all'abilitazione dispone, analogamente alla normativa regionale, l'accesso alla professione previo esame di abilitazione.

Nello specifico si stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Ed ancora l'art. 13 comma 1 della legge n. 190/2023, in tema di disposizioni transitorie e finali, prevede espressamente che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

Da quanto sopra il legislatore ha stabilito che i soggetti abilitati su base regionale hanno diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale con conseguente equivalenza tra l'abilitazione conseguita con esami disposti dalle Giunte Regionali e quella ottenuta con esame su base nazionale indetto dal Ministero del Turismo.

Ne deriva l'abilitazione su base regionale conseguita dalla ricorrente è equivalente a quella ottenuta per effetto dell'esame di abilitazione su base nazionale di cui alla legge n. 190/2023 e ciò in forza dell'art. 13 della stessa legge, che ritiene abilitati e iscrivibili nell'elenco

nazionali i soggetti abilitati secondo la normativa precedente.

Facendo riferimento al titolo dichiarato dalla ricorrente ci troviamo dinanzi “un’abilitazione professionale” ottenuta previo “esame di stato”.

Pertanto il bando non prevede quale requisito aggiuntivo per la valutazione delle abilitazioni professionali l’iscrizione all’albo, tanto da risultare valutabile l’abilitazione professionale de qua conseguita previo superamento dell’esame di stato, indipendentemente dalla previsione dell’iscrizione all’albo.

D'altra parte, qualora eventuali ulteriori provvedimenti e atti non conosciuti e non resi conoscibili dovessero ritenere non valutabile l’abilitazione di guida turistica e richiedere, quale ulteriore criterio l’iscrizione all’albo, risulterebbero illegittimi in quanto in contrasto con la lex specialis.

Per quanto riguarda i provvedimenti conosciuti, si osserva che il verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti, per quanto qui interessa, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell’esame di Stato anche l’iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando e dai rispettivi allegati (cfr. all. ti 9, 10 e 11). Ciò posto il verbale dispone che l’abilitazione a guida turistica non sarebbe valutabile.

Nello stesso senso la prima sottocommissione con il verbale n. 6 dell’11.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell’esame di Stato, anche l’iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando e allegati (cfr. all. ti 9, 10 e 11).

Da quanto sopra la Commissione e sottocommissione hanno di fatto introdotto per le abilitazioni professionali l’iscrizione ad un albo di cui al d.p.r. 137/2002, ovvero un criterio aggiuntivo, che rappresenta un’illegittima “eterointegrazione” del bando di concorso.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6403/2022 ha chiarito che l’“eterointegrazione” del bando di concorso può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative, il cui contenuto possa di diritto sostituire, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto di clausole difformi contenute in bandi di gara per l’affidamento di contratti pubblici o in bandi di concorso .

Sulla ammissibilità dell’eterointegrazione del bando solo in presenza di disposizioni cogenti, si veda la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, punto n.

2.13, la quale chiarisce rappresenta un'inammissibile integrazione del bando, l'introduzione di un obbligo quale requisito non previsto da alcuna disposizione normativa cogente e pretermessa nell'avviso. La legittimità dell'eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l'omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250).

Il Supremo Consesso rileva come al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse le interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512;; Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615 ; 5 settembre 2011, n. 4980).

Il bando in questione prevede che come valutabili le abilitazioni professionali conseguite all'esito del superamento dell'esame di Stato, senza prescrivere che si trattasse di abilitazioni che prevedono anche l'iscrizione ad un albo professionale.

Al contempo va rilevato che il bando non richiama ulteriori provvedimenti quali avvisi integrativi, circolari o altri atti, introduttivi di tale requisito aggiuntivo.

Infine non sussistono disposizioni normative cogenti che prevedono l'iscrizione all'albo professionale, affinché l'abilitazione alla professione di guida turistica, conseguita a seguito di superamento dell'esame di stato, rappresenti un titolo valutabile nei sensi di cui alla presente procedura concorsuale.

Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti

o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1447 del 2018).

D'altra parte l'abilitazione a guida turistica, come quella posseduta dalla ricorrente, rientra nelle abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato (seppure sostenuto su base regionale) ed è perfettamente in linea con il ruolo di funzionario presso il Ministero della Cultura.

Invero, non è irragionevole il bando laddove per i diversi profili di funzionario oggetto di progressione verticale abbia inteso valorizzare abilitazioni professionali, come quella di guida turistica, che indipendentemente dall'esistenza di un albo professionale, è certamente attinente alla amministrazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Passando al titolo di traduttore si osserva.

Va aggiunto che la ricorrente ha conseguito il certificato di specializzazione di traduttore letterario a seguito di corso di perfezionamento professionale rilasciato a seguito di percorso formativo organizzato nell'ambito del POR Campania 2000/2006 misura 3.7 – Azione per Traduzione Letteraria, come si evince dall'istestazione dello stesso attestato (cfr. all. 19).

Come si evince dalla circolare dell'USR Campania n. 149 del 25.5.2004 tale corso di perfezionamento è stato promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) il "Il traduttoreletterario" costituita da Fondazione IDIS - Città della Scienza, Universitàdegli Studi "L'Orientale" di Napoli, Istituto Italiano per studifilosofici, SETL - Scuola Europea di Traduzione Letteraria, Consorzio "Città del Libro", PRISMA per Per.Form.Ance s.a.s. (cfr. all. 21)

Da quanto sopra dagli organizzatori del corso formativo vi è anche l' Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli circostanza questa idonea a dimostrare che il corso di perfezionamento possa considerarsi universitario, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/82 che disciplina i corsi con durata da 3 mesi ad un anno organizzati dagli Atenei anche in convenzione con le Regioni o altri enti.

Invero, l'art. 16 del d.p.r. 162/1982 prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Passando al contenuto della lex speciali si osserva quanto segue.

Il bando all'art. 3 comma 7 prevede quali titoli ulteriori valutabili quelli universitari e post universitari e tra questi anche il corso di perfezionamento con esame finale, titolo questo

che viene considerato come ulteriore e distinto dai master di 1 e 2 livello.

Con il verbale n. 3 del 3.2.2026 della commissione (cfr. all. 7), si rileva che nel novero degli “ulteriori titoli universitari valutabili” vanno compresi quelli rilasciati da: corsi di perfezionamento erogati da istituti universitari o enti accreditati presso MIM/MUR, nonché titoli espressamente riconosciuti secondo le indicazioni dell’amministrazione. Si confrontino il verbale n. 3 della Commissione Centrale e quello della sottocommissione al paragrafo 6 (cfr. all. 7).

Da quanto sopra l’amministrazione chiarisce che sono valutabili anche i corsi di perfezionamento erogati da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione o dell’Università e Ricerca.

Sul punto si osserva che la FONDAZIONE IDIS – CITTA’ DELLA SCIENZA (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) tra i cui obiettivi rientra la formazione professionale come da statuto (cfr. all. 22) è un ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, già all’epoca del rilascio del diploma oltre che all’attualità come da elenco aggiornato degli enti accreditati (cfr. all. 23).

Va aggiunto che dall’attestato si evince che l’Università L’Orientale di Napoli riconosce espressamente la validità del titolo come universitario attribuendo ai possessori dello stesso 51, 49 o 29 CFU a secondo dello specifico corso di laurea in Traduzione e Interpretariato (cfr. all. 18).

Da quanto sopra il corso di perfezionamento doveva essere valutato come titolo di studio universitario, perché rilasciato anche dall’Università L’Orientale di Napoli, riconosciuto e valutato in crediti formativi dallo stesso Ateneo oltre che rilasciato dall Fondazione Città della Scienza quale ente di formazione accreditato presso il MIM e il MUR., per 1 punto.

Per tali ragioni per i titoli ulteriori vanno riconosciuti 4 punti, anziché 1 punto.

Con riferimento al punto a) del comma 1, l’esperienza professionale maturata nell’area di provenienza è valutata tenendo conto del periodo di servizio prestato (ruolo e pre-ruolo nel MiC), per un totale massimo di 30 punti. Ogni singolo mese avrà una valutazione pari a 0,083. La ricorrente ha dichiarato e attestato in domanda di aver maturato 298 mesi tanto da avere diritto a 24,73 punti. Punteggio confermato nella scheda di valutazione.

Con riferimento al punto c) del comma 1, il punteggio massimo conseguibile per la media delle valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque per la media delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio del dipendente in relazione ad una delle annualità, è pari a 10 punti: a) Valutazione ≤ 40 corrisponde a 5 punti; b)

Valutazione ≤ 70 corrisponde a 8 punti; c) Valutazione ≥ 71 corrisponde a 10 punti. La ricorrente ha dichiarato e attestato in domanda di aver ricevuto tre valutazioni positive con punteggio pari a 100, tanto da avere diritto a 10 punti. Punteggio confermato nella scheda di valutazione.

In definitiva, gli atti gravati sono illegittimi laddove non riconoscono alla ricorrente il punteggio di cui ai titoli indicati in domanda (38,73) e quello ottenuto per la prova (18,958), con valutazione finale di punti 57,688 e nella parte in cui non includono la ricorrente tra i vincitori con detto punteggio.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. In merito al periculum in mora si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio conseguito e al corrispondente inserimento nella graduatoria di merito e ciò ai fini delle assunzioni alle quali procederà l'amministrazione.

In merito al periculum si osserva che ai sensi dell'art. 7 del bando il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie regionali redatte per ogni posizione di lavoro nell'ambito della famiglia professionale di riferimento all'esito della valutazione dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, nonché tenuto conto dei posti disponibili di cui all'art.1.

L'assegnazione del dipendente vincitore avviene nel rispetto della posizione in graduatoria, tenendo conto delle scelte operate in ordine di preferenza dallo stesso.

Il passaggio del dipendente vincitore interessato avviene prioritariamente nell'ambito dell'Istituto di appartenenza. Nel caso di mancata o insufficiente disponibilità di posti utili presso quest'ultimo, il dipendente ritenuto idoneo sarà assegnato in un altro Istituto nell'ambito della medesima città e, in via succedanea in base alla prossimità, in ordine di graduatoria. In subordine, sarà assegnato in un altro Istituto in ambito nazionale, in ordine di graduatoria.

La graduatoria si esaurisce con l'assegnazione dei vincitori, nei limiti dei posti resi disponibili al comma 2 dell'art. 1.

Invero, l'amministrazione procederà alle immissioni nei ruoli dei funzionari presso le sedi regionali secondo le graduatorie di merito fino ad esaurimento dei posti disponibili, tanto sussistere l'interesse attuale del ricorrente all'inserimento in graduatoria con il punteggio di cui al ricorso, con susseguente collocazione tra i vincitori e attribuzione di un posto da funzionario amministrativo nel proprio istituto di appartenenza, o nell'area di appartenenza o sede più prossima. La gravità e irreparabilità del pregiudizio, che potrebbe derivare al

ricorrente dal mancato accoglimento della presente istanza sono evidenti, ove si tenga conto che la stessa si troverebbe a non ricevere la progressione verticale, che verrebbe invece attribuita a concorrenti, che alla luce della corretta valutazione dei titoli invocata con il presente ricorso, dovrebbero essere collocati in posizione più sfavorevole.

Va aggiunto che la concessione della misura cautelare, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei candidati più meritevoli è nell'interesse non solo del privato, ma anche di quello generale teso a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Ciò posto si insiste per la sospensione dei provvedimenti gravati e l'adozione delle misure cautelari che consentano al ricorrente la giusta valutazione dei titoli e il corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori.

Tutto quanto premesso e ritenuto la ricorrente come ut supra rappresentata e difesa

conclude

- affinché l'On. Le Tar adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

- **in via cautelare**, previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quale, ad esempio, ordinare il riesame/valutazione della posizione della ricorrente; disporre la fissazione a breve dell'udienza di merito; la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con inserimento della ricorrente, seppure con riserva, nella graduatoria dei vincitori con il punteggio di 57,688;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno escluso la ricorrente, non le hanno attribuito il punteggio finale pari a 57,688 punti e nella parte in cui non l'hanno collocata tra i vincitori, ordinando la valutazione della posizione della ricorrente;
- **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione, e comunque con la condanna delle controparti soccombenti, alla refusione del contributo unificato anche nell'ipotesi di compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21 comma 4 d.lgs. 223/2006;
- **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.** In relazione alla graduatoria di merito impugnata la notificazione del ricorso a tutti i vincitori nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, qualora fosse ritenuto necessario, come già consentito da questo Ecc. Mo Tar,

sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei contronteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D. P. R. 115/2002 si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed è assoggettato al versamento del contributo unificato pari ad euro 325,00 e che non è dovuto in quanto la ricorrente rientra nell'esenzione di legge.

In allegato:

1. provvedimento di esclusione;
2. motivazione integrale dell'esclusione;
3. graduatoria vincitori;
4. decreto pubblicazione graduatorie;
5. verbale5del27.3.2026;
6. scheda di valutazione;
7. verbale commissione centrale;
8. verbale4sottocommissione;
9. bando;
10. allegato 1 bando;
11. allegato 2 bando;
12. domanda di partecipazione;
13. autodichiarazione titoli;
14. Accordo famiglie professionali;
15. Accordo profili professionali;
16. attestato laurea;
17. attestato master;
18. attestazione corso traduttore;
19. attestazione abilitazione guida turistica;
20. attestato valutazioni positive;
21. legge regionale;

- 22. circolare USR Campania;
- 23. Statuto Città della Scienza;
- 24. Elenco enti formazione accreditati;
- 25. istanza accesso agli atti;
- 26. trasmissione atti;
- 27. CCNL Comparto Ministeri.

Benevento il 25.8.2026

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Katiuscia Verlingieri



EMILIO
LAVORGNA
02.09.2026
10:35:03
GMT+01:00